

**Oggetto:** Avviso Pubblico per l'accreditamento, in via sperimentale, di organismi presso il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, al fine di consentire la scelta da parte delle famiglie dell'organismo erogatore del "Servizio Educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" biennio 2022/2024 rinnovabile per il biennio 2024/2026 – Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 19/05/2022.

## QUESITI E RISPOSTE

### Specifica FAQ n. 37

In relazione al Quesito n. 37 e ad integrazione della risposta resa nelle FAQ del 31.5.2022, sono stati sollevati ulteriori argomentazioni da parte di soggetti interessati alla fattispecie.

In proposito, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati ed in particolare dalla lettura del recentissimo Parere del Consiglio di Stato n. 804 del 4.5.2022 reso all'ANAC in merito alla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo previsto dall'art. 79, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 in presenza di disposizioni legislative di favore (D.L. n. 23/2020, art. 6) che consentano, alle imprese che versano in particolari condizioni, la temporanea disapplicazione delle norme codicistiche in tema di ricapitalizzazione, nonché di efficacia delle cause di scioglimento, si evidenzia quanto segue al fine di favorire l'applicazione del principio di *favor participationis*, mantenendo tuttavia la verifica del possesso del requisito della solidità e affidabilità dell'Organismo, che dovrà assicurare il servizio in questione.

Si rileva che il Consiglio di Stato, facendo riferimento esclusivo alle imprese che svolgono lavori pubblici, specifica che: *"se dunque il legislatore dell'emergenza ha previsto la "sopravvivenza" della società senza imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal Codice Civile, in via di principio non v'è ragione di escludere che queste società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica"*.

E' di tutta evidenza, quindi, che con la certificazione SOA la stazione appaltante acquisisce una attestazione di qualificazione che abilita l'impresa all'esecuzione di lavori pubblici per tutto il periodo della sua validità (5 anni con revisione al 3° anno). L'attestazione SOA permette, in altri termini, una verifica alla data di entrata in vigore del citato D.L. 23/2020 e fino al 31.12.2020 per le fattispecie degli esercizi chiusi entro la predetta data. Conseguentemente di tale deroga non possono beneficiare le imprese che per svariate ragioni non fossero state in possesso del requisito già antecedentemente, ma solo le imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale.

Nella fattispecie oggetto di esame, non venendo in rilievo lavori pubblici, e pertanto in carenza di attestazione SOA, e tuttavia in aderenza con il citato parere emesso dal Consiglio di Stato, al fine di permettere all'Amministrazione Capitolina di verificare la ricorrenza delle predette condizioni, tali da ammettere la deroga al requisito del patrimonio non negativo, occorrerà produrre la documentazione relativa al bilancio 2020 e al bilancio 2021 (qualora approvato) da cui emerga la ricorrenza della menzionata circostanza emergenziale.

1.6.2022